

CONVENZIONE

TRA E IL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LIFE09_ENVIT000188 "ENVIRONMENTAL COOPERATION MODEL FOR CLUSTER-ECOCLUSTER

Visto il Progetto LIFE09_ENVIT000188 " Environmental COoperation model for Cluster"

Vista la relativa Convenzione di Sovvenzione n. LIFE09_ENVIT000188 sottoscritta dalla Unione Europea, rappresentata dalla Commissione dell'Unione Europea, rappresentata a sua volta, dal Sr. Angelo Salsi, Capo Unità, Direzione Generale Ambiente, e dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (Beneficiario incaricato del coordinamento), rappresentato, per la firma dal Sr., e comunicata con nota Areas (2010) n. delcon cui viene approvato il richiesto cofinanziamento al progetto;

Premesso

che il progetto prevede la realizzazione delle azioni in esso previste in collaborazione tra il Beneficiario incaricato del coordinamento Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e i Beneficiari Associati: Comune di Collagna, Cerreto Laghi 2004 Srl, Istituto Delta Ecologia Applicata srl, Certiquality srl.

Tra

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano (di seguito Parco) con sede in rappresentato dal Direttore , nato..... a..... e domiciliato per le proprie funzioni presso la sede del Parco, il quale agisce in questo atto in esecuzione della deliberazione del n. del

e

.....(di seguito Beneficiario Associato) con sede in Via..... n, rappresentato dali, nato ail.....e domiciliato per le proprie funzioni presso la sede, il quale agisce in questo atto in attuazione della delibera n.del

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) e il Beneficiario Associato collaborano alla realizzazione del Progetto LIFE09_ENVIT000188 "Environmental COoperation model for Cluster", assumendo la responsabilità delle diverse azioni secondo il quadro descrittivo, finanziario e temporale previsto dal Progetto e approvato dalla Commissione Europea con la convenzione di sovvenzione, firmata dal beneficiario incaricato del coordinamento, che include disposizioni speciali, disposizioni comuni, la proposta di progetto completo e degli altri allegati, costituisce parte integrante della presente Convenzione (ALLEGATO 1) a meno di variazioni che si rendono necessarie per il suo migliore svolgimento, autorizzate dalla Commissione Europea.

- Le disposizioni della Convenzione di Sovvenzione, approvata dalla Commissione Europea, compreso il mandato (Disposizioni comuni: gli articoli 5.2 e 5.3), hanno la precedenza su ogni altro accordo tra il beneficiario incaricato del coordinamento e il beneficiario associato.

Art.2 - Durata

- La convenzione entra in vigore dalla sua sottoscrizione e ha durata fino alla data di pagamento finale da parte del Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) subordinatamente al pagamento del saldo da parte della Commissione Europea e in ogni caso per le disposizioni relative al successivo art. ... fino a cinque anni successivi alla chiusura del progetto.

Art. 3 Responsabili di progetto

- La responsabilità per l'esecuzione del Progetto viene individuata per il Beneficiario coordinante (Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano) nel Direttore

e per i Beneficiari associati, nei limiti delle azioni di propria competenza:

Comune di Collagna nel

Cerreto Laghi 2004 Srl nel

Istituto Delta Ecologia Applicata srl nel

Certiquality srl nel.....

Art. 4 - Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento (Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano)

- Il ruolo e gli obblighi del Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) sono integralmente riportati all'art. 4 delle Disposizioni Comuni di cui all'allegato 1. Di seguito vengono in particolare richiamati i punti 4.4 e 4.7

- art. 4.4 . Solo il beneficiario incaricato del coordinamento è autorizzato ad ottenere finanziamenti dalla Commissione e a distribuire ai beneficiari associati gli importi corrispondenti alla loro partecipazione al progetto, secondo quanto indicato nella presente convenzione e secondo le modalità riportate al successivo art.....

- art. 4.7. Il beneficiario incaricato del coordinamento è l'unico referente della Commissione e l'unico partecipante che riferisce direttamente alla Commissione in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. Il beneficiario incaricato del coordinamento fornisce pertanto alla Commissione tutte le relazioni previste dal progetto.

- Il Parco Delta E-R (Beneficiario incaricato del Coordinamento) ha l'obbligo di informare i beneficiari associati sull'andamento del progetto e su eventuali modifiche sostanziali alle attività progettuali per le quali viene richiesto la modifica della convenzione di sovvenzione e di conseguenza sulla risposta della Commissione a tale richieste.

Art . 5 Ruolo ed obblighi del beneficiario associato (.....)

- Il ruolo e gli obblighi del beneficiario associato sono integralmente riportati all'art. 5 delle Disposizioni Comuni di cui all'allegato 1. Di seguito vengono in particolare richiamati i punti 5.3 e 5.4

- art. 5.3. Il beneficiario associato accetta tutte le disposizioni contenute nella convenzione con la Commissione, in particolare tutte le disposizioni

che hanno implicazioni per il beneficiario associato e il beneficiario incaricato del coordinamento.

- art. 5.4. Il beneficiario associato fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare il beneficiario incaricato del coordinamento ad ottemperare ai suoi obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. In particolare, il beneficiario associato fornisce al beneficiario incaricato del coordinamento qualsiasi informazione o documento (di natura tecnica e finanziaria) che possa essere necessario non appena quest'ultimo ne faccia richiesta.

Art. 6 Obblighi comuni

- Gli obblighi comuni sono integralmente riportati all'art. 6 delle Disposizioni Comuni di cui all'allegato 1. Di seguito vengono in particolare richiamati i punti 6.1 e 6.5

- art. 6.1. Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati tengono registri contabili aggiornati conformemente ai normali principi contabili stabiliti dalla legge e dalle norme vigenti. Per tenere traccia delle spese e delle entrate, devono dotarsi di un sistema di contabilità analitica (contabilità per centri di costo). Il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati conservano, per tutta la durata del progetto e per almeno i cinque anni successivi al saldo del pagamento, i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto notificati alla Commissione, come ad esempio documenti di gara, fatture, ordini di acquisto, prove di pagamento, buste paga, fogli di presenza e altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese. Tale documentazione deve essere chiara, precisa e adeguata e deve essere presentata quando la Commissione la richieda. Il beneficiario incaricato del coordinamento conserva copia di tutti i documenti giustificativi di tutti i beneficiari associati che gli vengono trasmesse secondo le modalità riportate al successivo art. 9
- art. 6.5. Il beneficiario incaricato del coordinamento non può operare, nel contesto del progetto, come fornitore o subfornitore dei beneficiari associati. I beneficiari associati non possono operare, nel contesto del progetto, come fornitori o subfornitori del beneficiario incaricato del coordinamento o di altri beneficiari associati.

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) e il Beneficiario associato si avvalgono dei propri mezzi, personale, attrezzature e strumenti necessari alla buona e tempestiva conduzione e riuscita del Progetto anche qualora questi non siano esplicitamente previsti dal Progetto stesso.

Art.7 Rendicontazione delle spese

- Il Beneficiario associato è tenuto ad inviare copia di tutti i giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto, quali:

- documenti di gara,
- fatture,
- ordini di acquisto, prove di pagamento,
- buste paga,
- fogli di presenza,
- altri documenti utilizzati per il calcolo e la dichiarazione delle spese

al Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) allegandole ad un aggiornamento finanziario e delle attività tecniche con scadenza trimestrale a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione.

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) è tenuto ad aggiornare la propria rendicontazione con la medesima frequenza.

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) e il beneficiario associato sono tenuti a fornire informazioni supplementari richieste dalla Commissione.

Art. 8 Relazioni sulle attività tecniche e finanziarie

-Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) deve informare regolarmente la Commissione dei progressi e dei risultati del progetto LIFE+ presentando le relazioni previste nel progetto e rispettando le scadenze ivi definite e conformemente a quanto stabilito nell'art. 12.1 delle Disposizioni comuni.

- Il beneficiario associato deve fornire tutte le informazioni rilevanti in tempo utile alla redazione delle relazioni e secondo le modalità e le scadenze espresse nel progetto. In particolare dovrà fornire tutti i Prodotti Identificabili realizzati; la documentazione comprovante le Milestones raggiunte, come previste dal formulario di progetto approvato.

I beneficiari associati è tenuto a rendicontare i costi conformemente a quanto stabilito nella "PARTE II - Disposizioni finanziarie" delle Disposizioni Comuni della Commissione.

Art. 9 Costi ammissibili/contributo finanziario del Beneficiario Associato/Modalità di pagamento

- In conformità con la "Dichiarazione del Beneficiario Associato" Scheda A4/.. il Beneficiario Associato è tenuto ad attuare le azioni:..... con un costo stimato complessivo di €.....

- Il Beneficiario Associato Contribuirà con proprie risorse finanziarie con €

- Sulla base degli importi di cui sopra, il beneficiario associato riceverà dal Beneficiario incaricato del coordinamento un importo massimo di € della quota del contributo dell'Unione Europea.

- La stima dei costi totali sostenuti dal Beneficiario Associato saranno periodicamente riesaminate nel corso del progetto. In accordo con il beneficiario incaricato del coordinamento (che terrà conto dei costi totali del progetto sostenuti da tutti i partecipanti), gli importi di cui al presente articolo potranno essere modificati, a condizione che le modifiche siano in linea con l'accordo di sovvenzione sottoscritta con la Commissione;

- Il saldo finale si baserà sulla valutazione della Commissione del rendiconto finale delle spese e delle entrate e più precisamente sui costi rendicontati accettati e ritenuti ammissibili.

- Il Parco, beneficiario incaricato del coordinamento, e il..... beneficiario associato concordano sul fatto che tutti i pagamenti sono considerati pagamenti di pre-finanziamento fino a quando la Commissione ha approvato le relazioni finali tecniche e finanziarie e ha trasferito il pagamento finale al beneficiario di coordinamento.

- Il pagamento del contributo al Beneficiario Associato seguirà le seguenti modalità:

- Un prefinanziamento iniziale, pari al 40% del contributo richiesto alla Commissione e pari a € a presentazione di un atto che dimostri l'inizio delle attività.
- Un prefinanziamento intermedio corrispondente al 30% del contributo richiesto alla Commissione pari a €....., successivamente al ricevimento del prefinanziamento intermedio richiesto alla Commissione dal Beneficiario incaricato del coordinamento. Il pagamento sarà effettuato a condizione che sia stato utilizzato almeno il 150% del primo prefinanziamento (calcolato in percentuale dei costi sostenuti).
- Un pagamento finale, esclusivamente ad approvazione da parte della Commissione delle relazioni tecniche e finanziarie finali e ad avvenuto trasferimento della quota finale al Beneficiario incaricato del coordinamento. La quota sarà calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Beneficiario Associato e considerati ammissibili, pertanto potrà essere inferiore al rimanente 30% del contributo richiesto alla Commissione.

Art . 10 Comunicazione

Ogni prodotto (opere, scritti, prodotti informativi etc.) previsto dal progetto deve riportare l'identificazione del progetto stesso (codice, titolo e riferimento all'azione), i loghi del Regolamento LIFE del Beneficiario Coordinante e dei Beneficiari associati.

In ogni caso sia il Beneficiario incaricato del coordinamento sia il Beneficiario Associato sono tenuti all'osservanza dell'art. 13 delle Disposizioni Comuni.

Art . 11 Controlli e ispezioni

Il Parco ,Beneficiario incaricato del coordinamento, può in ogni momento richiedere Beneficiario Associato di adeguare il proprio modo di agire in modo da essere conforme a norme ed indicazioni tecniche e amministrative emesse dalla Commissione Europea.

Il Beneficiario incaricato del coordinamento può disporre in qualsiasi momento accertamenti e controlli sullo stato delle realizzazioni e degli adempimenti previsti dal progetto e dalla presente convenzione questo in esecuzione anche dell'art. 32 delle Disposizioni comuni, dove si esplicita che la Commissione, o un mandatario da essa debitamente autorizzato, può sottoporre il beneficiario incaricato del coordinamento o un beneficiario associato a un controllo finanziario in qualsiasi momento durante l'esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo il versamento del saldo del contributo.

Inottemperanza dell'art. 33 delle Disposizioni Comuni il beneficiario incaricato del coordinamento e i beneficiari associati s'impegnano a garantire al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate un accesso adeguato ai luoghi e ai locali in cui viene realizzato il progetto e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria dello stesso, fino a cinque anni dopo il saldo finale. L'accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere subordinato al rispetto di regole di riservatezza da concordare tra la Commissione e il beneficiario incaricato del coordinamento.

Art. 12 Responsabilità civile

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) e il beneficiario associato, ognuno per le attività di propria competenza, sono gli unici responsabili nei confronti di terzi, anche per i danni di ogni tipo da questi subiti nel corso dell'esecuzione del progetto.

Art. 13 Subappalto

- Il Parco (Beneficiario incaricato del Coordinamento) e il [...] beneficiario associato devono attenersi per i subappalti alle condizioni indicate all'art 8.4 delle Disposizioni comuni,
- Tutte le fatture dei subfornitori devono recare espreso riferimento al progetto LIFE+ (cioè numero e titolo o titolo abbreviato) e alla commessa/subappalto. Le fatture devono inoltre essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce) in ottemperanza dell'art. 8.5 delle Disposizioni Comuni.

Art. 14 Conflitto d'interessi

-Per il conflitto d'interessi si rimanda all'art. 11 delle Disposizioni comuni .

Art . 15 Risoluzione

In caso di difformità dalla presente convenzione, Il Beneficiario Coordinante provvede a comunicare specifici termini di adeguamento trascorsi i quali si attivano le forme di risoluzione della presente convenzione con restituzione della quote di prefinanziamento versate.

In ogni caso si intende risolta la presente convenzione nel caso sussistano le condizioni definite all'art. 19.1 delle Disposizioni Comuni.

Art . 16 Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione che dovessero sorgere nel corso dell'attuazione del progetto, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione del Tribunale di, competente per territorio.

La presente convenzione, è esente dalla registrazione ai sensi dell'art. 3 della tabella allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. nonché esente dall'imposta di bollo.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in due copie in originale dalle parti in segno di piena accettazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cervarezza,

Parco....

Beneficiario Associato

Dott.....